



CITTA' DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 86 del 21.12.2006

OGGETTO:. ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DI " IMPIANTI EOLICI" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MANFREDONIA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilasei il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 17,00, con inizio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 15.12.2006 prot. 45846, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio comunale, rag. Anna Rita Prencipe.

E' assente il Sindaco, avv. Francesco Paolo Campo.

Sono presenti gli Assessori sigg.: La Torre, Cascavilla , Prencipe ,Barbone, Paglione, Papagna. , Zingariello.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 22 ed assenti, sebbene invitati, n 8 come segue:

COGNOME E NOME	Pre s.	Ass.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
ANGELILLIS Antonio		X	Gatta Michele	X	
AULISA Pasquale F.S.	X		Guidone Giuseppe	X	
BALZAMO Vincenzo	X		IACOVIELLO Vincenzo	X	
BASTA Michelangelo		X	LA TORRE Giuseppe		X
CANDIDO Antonio	X		LA TORRE Giuseppe	X	
CARBONE Romolo		X	LURDO Antonio	X	
D'AMBROSIO Damiano	X		OGNISSANTI Giovanni	X	
DE LAURENTIIS Lelio	X		PACILLI Matteo		X
D'ERRICO Luca		X	PECORELLA Stefano S		X
DI SABATO Marco	X		PRENCIPE Anna Rita		X
DI SABATO Onorino C.	X		QUITADAMO MATTEO	X	
D'ONOFRIO Vincenzo	X		RICCARDO Leonardo	X	
FRATICELLI Antonio	X		RINALDI Pasquale	X	
Furio Oronzo	X		SPAGNUOLO Raffaele	X	
GATTA Luigi			TITTA Giuseppe	X	

Giustifica l'assenza il sig.:.....

Scrutatori Sigg.ri :

Partecipa il Segretario Generale dott. Pietro La Torre, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto. **Escono i consiglieri Candido e Iacoviello. Entrano i consiglieri Basta, Carbone, Pecorella. Totale presenti 23**

Delibera di C.C. n. 86 del 21.12.06

In ordine all'argomento di cui all'oggetto relaziona l'Assessore all'Ambiente Geom Salvatore Zingariello.

Il consigliere Rinaldi propone di emendare l'art.9 dello schema di convenzione nel senso che al secondo rigo le parole : " ..., una fideiussione bancaria e/o assicurativa....." sono sostituite dalle parole : " una idonea fideiussione ai sensi dell'art.10 del Regolamento Regionale n.16 del 4 ottobre 2006, approvato con deliberazione di G.R. n.1411 del 26.09.2006" .

Al termine si procede alla votazione articolo per articolo dello schema di convenzione.

L'art.1 è approvato con 18 voti favorevoli espressi per appello nominale dai 18 componenti votanti su 23 componenti presenti, astenuti 5 (Basta, Carbone, Gatta M., Pecorella, Quitadamo)..

Gli artt. dal n.2 al n.8 sono approvati con 18 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 18 componenti votanti su 23 componenti presenti, astenuti 5 (Basta, Carbone, Gatta M., Pecorella, Quitadamo)..

L'art.9 così come emendato, è approvato per alzata con 18 voti favorevoli espressi dai 18 componenti votanti, su 23 componenti presenti, astenuti 5 (Basta, Carbone, Gatta M., Pecorella, Quitadamo).

I restanti articoli dal n.10 al n.15 sono approvati per alzata di mano con 18 voti favorevoli espressi dai 18 componenti votanti su 23 componenti presenti astenuti 5 (Basta, Carbone, Gatta M., Pecorella, Quitadamo).

Con separata votazione si procede alla votazione del provvedimento nel suo complesso.

Al termine;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

- che con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, si propone, fra l'altro, di promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di energia elettrica;

- che l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce la pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti;

- che lo stesso articolo stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica,(A.U) , rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

- che l'autorizzazione viene rilasciata a seguito di un procedimento unico,(P.U.) sotto la responsabilità organizzativa della Regione, in particolare del "Settore Industria ed Industria Energetica, Ufficio Innovazione Tecnologica ed Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico - Innovazione Tecnologica", al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

- Che alla struttura Regionale, innanzi richiamata, ai sensi del comma n. 1 dell'art. 4 della Legge 241/90, compete la responsabilità dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedurale e, inoltre, dell'adozione del provvedimento finale di autorizzazione.

- che in data 4.10.2006 (B.U.R.P n. 128/06)in esecuzione della delibera di G.R. n. 1411 del 26.9.2006 è stato emanato il "Regolamento n. 16 per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" che detta direttive per la valutazione ambientale nell'ambito della procedura per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'installazione di impianti eolici e delle opere accessorie nel territorio della Regione Puglia.

Che il citato regolamento stabilisce, ai fini della razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative di cui all'art. 12 del DPR 387/2003, che le amministrazioni comunali si dotino di Piani Regolatori relativi all'installazione di Impianti Eolici (PRIE).

I Piani Regolatori per l'installazione di Impianti Eolici (PRIE) sono finalizzati all'identificazione delle cosiddette aree **non idonee** ovvero quelle aree nelle quali non è consentito localizzare gli aerogeneratori, in aggiunta a quelle di cui all'art. 6 comma 3 del presente Regolamento.

Che con atto n. 503 del 8.11.06, -la G.C. ha dato avvio alla procedura per l'approvazione del Piano Regolatore relativo all'installazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) nel territorio del Comune di Manfredonia, con la presa d'atto degli atti predisposti dall'Ufficio Ambiente (art. 5 : Procedura di approvazione del PRIE)

A conclusione della procedura prevista dal citato art. 5 del regolamento, che prevede la convocazione di apposita Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/1990, cui partecipano gli Enti locali territorialmente competenti, anche ai fini della verifica di compatibilità con la pianificazione di area vasta e di settore, e gli Enti preposti alla tutela dei vincoli eventualmente presenti sul territorio comunale, ai sensi della legislazione vigente., il PRIE sarà oggetto di determinazioni da parte del C.C.

Atteso :

-che l'art 14 del regolamento detta le disposizioni transitorie, che si applicano fino all'approvazione del **PRIE** e per un tempo massimo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

- che tali disposizioni stabiliscono espressamente quali aree, nel periodo transitorio, sono da ritenersi non idonee e quali criteri tecnici devono essere tenuti presenti nell'individuazione dell'area per l'installazione degli impianti eolici prevedendo, altresì, che la progettazione degli stessi e la relazione/studio del relativo impatto ambientale, ex L.R 11/2001, deve essere conforme ai contenuti di cui all'art. 10 dalle lettere b) alla lettera n) e all'art.11 del Regolamento.

Considerato :

-che con deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2006, n. 1550 sono state apportate modifiche e integrazioni alle " *procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 novembre 2003 n. 387*" , approvate con delibera di Giunta Regionale 716 del/2005

-Che le citate " *procedure* " prevedono specifici impegni /obblighi da parte dei " **proponenti** " nei confronti della Regione Puglia e del Comune interessato, sia nella fase di realizzazione che di conduzione degli impianti.

-Che varie " *Società* " hanno manifestato l'interesse alla realizzazione nel territorio del Comune di Manfredonia di " *impianti eolici* ", nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto dal PRIE predisposto dall'Ufficio Ambiente, innanzi richiamato.

-Che per prassi consolidata “ le società proponenti “ la realizzazione di “ *impianti eolici* “ sottoscrivono apposite convenzioni con i comuni interessati con le quali , oltre agli impegni previsti dalle normative vigenti , si impegnano a versare ai comuni stessi una percentuale sui ricavi rivenienti dalla vendita dell’energia elettrica,

Atteso

che le citate “*procedure*” prevedono espressamente che alla *Conferenza dei servizi* convocata dalla Regione Puglia ogni Ente partecipa con un unico rappresentante , adeguatamente legittimato , ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Ente su tutte le decisioni di competenza dello stesso ;

Ritenuto

-a tal fine, sin da ora dettare norme di indirizzo , da tenere presente nelle richieste di installazioni di “ *impianti eolici* “ nel territorio del Comune di Manfredonia ; evidenziando che l’eventuale parere positivo del Comune , non costituisce in ogni caso atto vincolante per il Comune , in quanto la reale fattibilità del progetto resta subordinata alla positiva complessiva valutazione in sede di *conferenza di servizi*.

- opportuno approvare uno schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra il comune ed le società che vorranno localizzare “ *impianti eolici* “ nel territorio del Comune , in aggiunta agli obblighi previsti dalle “ *disposizioni ed indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili* “ di cui alla delibera di G.R. n. 1550/2006 innanzi richiamata

Dato atto

- che per le suesposte ragioni l’ufficio Ambiente , sulla base di convenzioni stipulate da altri comuni e degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione ha predisposto il documento “ *Schema di convenzione - All.B* ” , da sottoscrivere tra le società istanti ed il Comune di Manfredonia -

-Ritenuto opportuno al fine di consentire una corretta e lineare procedura amministrativa approvare il suddetto documento all ” B “ e le norme di indirizzo All.” A” ; da tenere presente nelle valutazioni dei progetti relativi alla istallazione di “ *Impianti eolici* “ nel territorio del comune di Manfredonia ed in sede di conferenza di servizi che saranno indette dalla Regione Puglia per la realizzazione di impianti eolici nel Comune di Manfredonia

Visto il parere favorevole espresso dalla 5^a commissione consiliare permanente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000,

Con 18 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 18 componenti votanti su 23 componenti presenti astenuti 5 (Basta, Carbone, Gatta M., Pecorella, Quitadamo);

DELIBERA

per le motivazioni in narrativa esplicate di:

- approvare le norme di indirizzo (All.A) che dovranno essere tenute presenti nelle valutazioni dei progetti relativi alla istallazione di “ Impianti eolici “ nel territorio del comune di Manfredonia ed in sede di conferenza di servizi che saranno indette dalla Regione Puglia per la realizzazione di impianti eolici nel Comune di Manfredonia
- demandare alla G.C. ogni successiva valutazione e determinazione in ordine alle richieste di installazione di “ Impianti Eolici “ nelle aree del territorio comunale sulla base degli indirizzi di cui all’allegato “ A “ .
- di autorizzare il Sindaco o suo delegato ad esprimere la volontà dell’Ente in sede di “*conferenze di servizi*” che saranno indette dalla Regione Puglia per l’esame dei progetti relativi alla realizzazione di impianti eolici da localizzare nel territorio del Comune di Manfredonia, sulla base delle determinazioni che saranno assunte dalla G.C. .
- di approvare il documento “Schema di Convenzione “ (All.B), così come emendato, predisposto dall’Ufficio Ambiente che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- di demandare la firma delle Convenzioni a stipularsi al Responsabile dei relativi Procedimenti Amministrativi individuato nella figura del Dirigente del Settore Manutenzione e Ambiente del Comune di Manfredonia pro-tempore e/o suo delegato;
- di stabilire che una percentuale , pari al 10% degli introiti derivanti dalle convenzioni relative alla installazione di “ *impianti eolici* “ , sia destinata per attività relative a “ *risparmio energetico –fonti rinnovabili - sviluppo dell’attività di monitoraggio e controllo ambientale* “ (Controlli- Monitoraggio- Studi- Campagne di sensibilizzazione, ecc.) .
- di dare atto che i successivi e consequenziali provvedimenti , in relazione al riparto delle competenze delineate dalle norme vigenti , rientrano nella competenza della G.C. o del Dirigente razione materiae.

Successivamente il Consiglio Comunale, con 18 voti favorevoli e 5 astenuti Basta, Carbone, Gatta M., Pecorella, Quitadamo) espressi per alzata di mano dai 23 componenti presenti e votanti, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.L.vo n.267/2000.

PARERI TECNICI

Art. 49 D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000

Sulla proposta di deliberazione Consiglio Comunale ad

Oggetto:_ Atto di indirizzo in ordine alla realizzazione di “ Impianti Eolici “ nel territorio del Comune di Manfredonia
Approvazione schema di convenzione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL 6° SETTORE -SERVIZIO 6.1-

Si esprime parere favorevole.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere favorevole.

Lì, _____

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE

Ing. Simone Lorussi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA DELLA SPESA.

Si esprime parere favorevole, per i seguenti motivi: l'opera è prevista nel programma triennale OO.PP. 2006-2008 – elenco annuale 2006 – del. G.C. n. 662 del 16.11.2005

Lì, 16.01.2006

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

(Dott. Francesco Zoccano)

IMPUTAZIONE DELLA SPESA -BILANCIO 2006 – COMPETENZA

Tit.	Cap.	Imp.
Somma stanziata	Impegno €	Disponibilità attuale

IL RAGIONIERE CAPO _____



CITTÀ DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

SETTORE 6°

Manutenzione - Ambiente e Sviluppo Sostenibile Progetto :
Infrastrutture Industriali ed Artigianali



ALL " A "

Indirizzi per la valutazione dei progetti di " Impianti eolici " da localizzare nel territorio del Comune di Manfredonia

Al fine delle valutazioni dei progetti relativi alla costruzione ed esercizio di impianti eolici on-shore , da localizzare nel territorio del Comune di Manfredonia, saranno tenuti presenti i seguenti indirizzi :

1) Esclusione delle aree definite " *non idonee* " nel PRIE predisposto dall'Ufficio Ambiente del Comune e di cui la G.C. ha preso atto con deliberazione n. del _____

2) Preferenza per le proposte di localizzazione di " *impianti eolici* " su aree per le quali il proponente dichiara di aver acquisito la disponibilità, con espressa esclusione di attivazione di procedura espropriativa .

3) **Numero max** di aerogeneratori da installare **pari a 40 (quaranta)** per ogni proposta presentata , tenuto conto del Parametro di controllo (P), -art.13 regolamento n. 16 – previsto nel PRIE adottato.

4) **Impegno** del proponente ad assumere oltre agli impegni di cui ai paragrafi 2.3.5 e 2.3.6 delle " *Guida procedurale* " approvata con delibera di G.,R. n. 1550 del 13.10.2006 i seguenti ulteriori impegni , in ordine alle obbligazioni che il Comune assume con la sottoscrizione della convenzione di cui all' " B " :

a) **Corresponsione di un contributo una tantum** pari ad **euro 50.000,00** (Eurocinquantamila/00) a fondo perduto , da versare all'atto della sottoscrizione della Convenzione – di cui all'allegato " B". Tale importo non verrà restituito in caso di mancato perfezionamento dell'iter autorizzativo per cause non dipendenti dall'Amministrazione

b) **Corresponsione di un contributo** pari ad **euro 9.000** (novemila /00) per ogni generatore approvato dagli enti competenti da corrispondere entro 15 giorni dalla data di inizio lavori dell'Impianto Eolico

c) **una percentuale** sui ricavi rivenienti dalla vendita dell'energia prodotta annualmente dall'impianto ., **pari al 4%** (quattroper cento) dell'importo fatturato , al netto di IVA,

d) **un importo minimo garantito** , indipendentemente dalla quantità di energia prodotta o dal funzionamento dell'impianto , di **euro 4.000,00** (quattromila/00) che sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTA , per MW impiantato ed in esercizio autorizzato

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

N. Rep.

OGGETTO: convenzione per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica ubicato nel territorio del Comune di Manfredonia (FG), denominato il "parco eolico".

L'anno duemila....., il giorno del mese di, nella Residenza Municipale, avanti a me dott., Segretario Generale del Comune di Manfredonia, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.lgs. 18.08.2000, n.267, sono comparsi i signori:

1)- Ing., nato a il - Dirigente del 6° Settore del Comune di Manfredonia, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale interviene in nome e per conto del Comune di Manfredonia (C.F. 83000290714), giusta art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 20 del vigente regolamento dei contratti approvato con deliberazione del C.S. n. 647 del 09.11.1992, integrata e modificata con deliberazione di C.C. n. 108 del 16.12.2003, e della disposizione sindacale n. 16/2004 in data 09.02.2004;

2) nato il, il quale dichiara di agire in qualità didella con sede in al n...., Codice Fiscale e Partita IVA, giusta (in avanti "la Società");

Compresenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

Premesso che

- la legislazione comunitaria e nazionale incentiva lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, considerando come tale anche il vento, così come enunciato nella direttiva 2001/77/CE della Comunità europea e nel DL n.387 del 29 dicembre 2003;

- l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche;
- *con atto del Consiglio Comunale n.86 del 21.12.2006 venivano approvate le norme di indirizzo per la realizzazione di "impianti eolici" nel territorio del Comune di Manfredonia e veniva approvato lo schema della presente convenzione;*
- la Società ha fatto richiesta di procedere alla progettazione, sviluppo e costruzione di un Parco Eolico di n. aerogeneratori (di seguito il "Parco Eolico") della potenza nominale complessiva pari a MW, da situare catastalmente nel:

➤ **foglio n. particelle nn.....;**

salvo diversa ubicazione, ricadente comunque nell'ambito delle particelle indicate al successivo art.1 e di cui la Società ha acquisito la disponibilità, a seguito dell'Autorizzazione Unica Regionale;

- la realizzazione del " Parco eolico " resta subordinato al rispetto della normativa vigente ed al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale prevista all'interno del Procedimento Unico (DPR 387/2003);
- *con deliberazione di G.C. n. del si accoglieva la proposta progettuale presentata dalla "" per la localizzazione di impianti eolici nel Comune di Manfredonia;*
- *con determinazione del Dirigente del 6° Settore n. del si dava attuazione a quanto stabilito con le citate deliberazioni di C.C. n. 86 del 21.12.2006 e di G.C. n. del.....;*
- *il Comune di Manfredonia ha provveduto a richiedere le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del D.P.R. 3.6.98 n.252, all'Ufficio Territoriale del Governo di e che, stante l'urgenza, si procede, in assenza delle stesse, ai sensi del comma 2 dell'art.11 del citato decreto.*

La carenza o la non rispondenza ai precetti normativi dei requisiti di cui sopra comporterà l'automatica risoluzione della presente convenzione tra il Comune di Manfredonia e la"";

- *Nel caso di cessione del contratto così come previsto all'art.12, lo stesso potrà essere ceduto*

previa verifica di quanto previsto dalla Legge 575/65 e dal D.P.R. n.252 del 3.6.1998.

Tutto ciò premesso, le parti *convengono* e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

- Il Comune, nell'interesse della collettività e conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 86 del 21.12.2006, attribuisce al progetto relativo alla costruzione del "Parco Eolico" presentato dalla Società un valore preminente e carattere di opera di interesse pubblico e s'impegna pertanto ad adottare tutti gli atti amministrativi ad avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale, tesi a favorirne lo sviluppo e la realizzazione da parte della Società, intravedendo il conseguimento di un vantaggio, sia pure mediato, da parte della collettività. Pertanto, nell'ambito dei terreni ricadenti nell'area del territorio comunale di cui la Società ha acquisito la disponibilità, individuati catastalmente con i seguenti dati:

foglio n. particelle nn.....;

e di cui la G.C. ha preso atto con atto n. del Il Comune si impegna a non concedere ad altri operatori, diversi dalla " Società" , diritti analoghi a quelli concessi a quest'ultima in virtù della presente Convenzione, e/o a non porre in essere alcun atto o comportamento che possa interferire, impedire o comunque rendere più onerosa la realizzazione, l'esercizio ed il mantenimento del "Parco Eolico", per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 2. Scopo e sviluppo della convenzione

Quanto al precedente art. 1, viene concesso alla Società al fine esclusivo dello studio, della eventuale realizzazione, dell'esercizio, della gestione e manutenzione del *Parco Eolico* e delle relative opere accessorie e di collegamento, con espresso divieto di ogni altro uso.

La Società e il Comune di Manfredonia, si impegnano a fornirsi reciproco supporto ed a collaborare allo sviluppo rapido delle attività preliminari per conseguire la piena cantierabilità dell'iniziativa, avuto riguardo in particolare ai seguenti elementi:

1. parere positivo per la realizzazione del "Parco Eolico", nell'area come individuata all'art. 1, che il Comune si impegna sin da ora a rilasciare nell'ambito del Procedimento unico Regionale previsto dal DPR 387/2003), unitamente a tutti i permessi e le autorizzazioni di propria competenza, in caso di richiesta della Società, a condizione che gli atti richiesti siano legittimi e

conformi alle norme vigenti , ad avvenuto rilascio dell'*Autorizzazione Unica Regionale*

2. autorizzazioni superiori (Provincia, Regione ed altri enti) per la realizzazione e l'esercizio del Parco Eolico, in relazione alle quali il Comune attiverà tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente idonei ad ottimizzarne i tempi di ottenimento per la Società, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti in vigore;

Art. 3. Durata della Convenzione

La presente convenzione sarà valida ed efficace per anni 29 (ventinove) salvo eventuale rinnovazione espressa mediante altro idoneo atto;

Art. 4. Corrispettivo

Fatte salve le sottoscrizioni e gli impegni previsti ai punti 2.3.5 e 2.3.6 della Delibera di Giunta Regionale del 13.10.2006, n. 1550, la Società si impegna a corrispondere al Comune i seguenti importi:

- a) un importo pari ad euro 50.000,00 a fondo perduto, da versare contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, previo assegno circolare intestato al Comune di Manfredonia. Tale importo non verrà restituito in caso di mancato perfezionamento dell'iter autorizzativo per cause non dipendenti dall'Amministrazione Comunale;
- b) una seconda tranche pari ad euro 9.000,00 (novemila/00) per ogni aerogeneratore approvato dagli enti competenti da corrispondere entro 15 giorni dalla data di inizio lavori del Parco Eolico;
- c) una somma pari alla percentuale 4% (quattroper cento) dell'importo netto da IVA fatturato per la cessione della energia prodotta annualmente dall'impianto;
- d) un importo minimo garantito, indipendentemente dalla quantità di energia prodotta o dal funzionamento dell'impianto, di euro 4.000,00 (quattromila,00), che sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT, per MW impiantato ed in esercizio autorizzato;

L'importo di cui ai punti c) e d) dovrà essere corrisposto entro trenta (30) giorni dal compimento di ciascun periodo di 12 mesi di attività dell'impianto. Esso costituisce l'integrale e completa soddisfazione delle pretese del Comune in ordine alle obbligazioni economiche in capo alla Società in virtù della presente convenzione.

Art. 5. Imprenditoria

Per la fornitura ed i lavori da appaltare connessi alla realizzazione del Parco Eolico, la Società si impegna al rispetto delle indicazioni previste al punto 2.3.5 dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1550, compatibilmente con i requisiti tecnici e le capacità professionali richiesti per la migliore realizzazione dell'impianto.

Art. 6. Occupazione

La Società, per i lavori afferenti la costruzione del Parco Eolico, impegnerà con apposite norme contrattuali le maestranze locali compatibilmente con i necessari requisiti tecnici e le capacità professionali richieste per la migliore realizzazione del Parco Eolico ed in conformità alle indicazioni previste al punto 2.3.5 dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1550.

Art. 7. Responsabilità

Il Comune rimarrà esonerato da qualunque responsabilità connessa alla realizzazione, al funzionamento, alla gestione e manutenzione del Parco Eolico, nonché all'uso di quanto costituisce oggetto della presente convenzione. Il Comune acconsente sin d'ora che ogni diritto nascente dalla presente convenzione possa essere trasferito dalla Società in favore di una diversa Società controllata, collegata o comunque a tal fine costituita, nonché in capo a terzi finanziatori o a soggetti da questi designati.

Art. 8. Riconsegna dell'area

In caso di cessazione definitiva del Parco Eolico, la Società provvederà, a proprie spese, alla rimozione delle torri, delle pale, delle navicelle, delle relative cabine di macchina, delle linee elettriche e di ogni altro componente del Parco Eolico che sia rimovibile ed al conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente, rimanendo comunque esclusa l'attribuzione al Comune stesso degli elementi del Parco Eolico, che rimarranno in ogni caso di proprietà della Società. Inoltre, la Società si impegna al rispetto delle modalità attuative della dismissione dell'impianto secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1550 al punto 2.3.6 commi a), b) e c).

Art. 9. Garanzie

A garanzia di quanto previsto all'articolo 8) la Società si impegna a stipulare, a partire dalla data di avvenuta certificazione di collaudo finale dell'impianto, una idonea fideiussione ai sensi dell'art.10 del Regolamento Regionale n.16 del 4 ottobre 2006, approvato con deliberazione di G.R. n.1411 del 26.09.2006, a favore del Comune di Manfredonia, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto, per un importo pari a € 10,00 (dieci/00) per ciascun kW di potenza elettrica complessivamente autorizzata, con aggiornamento, dell'importo indicato, ogni otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto, nella misura dell'1,5% annuo.

Inoltre, la Società si impegna al rispetto delle indicazioni contenute nel punto 1 dell'art. 10 del Regolamento Regionale n. 16 del 4 ottobre 2006, ovvero, nella fase transitoria di detto regolamento, al rispetto delle disposizioni contenute ai punti 5 e 6 dell'art. 14 del medesimo regolamento.

Art. 10. Revoca della Convenzione

La Società avrà in ogni caso il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione al verificarsi di anche uno solo dei seguenti casi:

1. Esito negativo della verifica di fattibilità secondo il giudizio discrezionale della Società;
2. Mancato ottenimento dei permessi, delle autorizzazioni e delle concessioni per la realizzazione e l'esercizio del Parco Eolico ovvero sopravvenuta inefficacia degli stessi per effetto di provvedimento giurisdizionale o amministrativo entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione.
3. Mancata chiusura finanziaria del progetto di realizzazione del Parco Eolico.

Art. 11 . Obbligazioni del Comune

Ai fini di cui alla presente Convenzione , il Comune di Manfredonia si riserva di autorizzare la Società ad occupare e ad utilizzare per tutto il tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori le aree comunali eventualmente necessarie alla esecuzione degli stessi e a sottoscrivere apposito atto di sottomissione per le strade comunali eventualmente interessate dal passaggio dei cavidotti ad avvenuta presentazione del progetto definitivo .

Art. 12. Cessione del Contratto

In relazione alle esigenze di finanziamento del progetto di realizzazione del Parco Eolico, il Comune concede sin da ora alla Società il diritto di cedere a terzi la presente Convenzione, con i relativi obblighi e diritti, nessuno escluso, dandone preventiva comunicazione al Comune

medesimo.

Analogo diritto viene concesso alla società in merito al futuro Permesso di Costruire.

Art. 13. Definizione delle controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla esecuzione e all'interpretazione della presente convenzione dovranno essere oggetto di preventiva e amichevole composizione tra le parti. Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 90 (novanta) giorni dal momento in cui una delle parti abbia comunicato all'altra di volersi avvalere del disposto del primo comma del presente articolo, sarà competente per ogni controversia nascente ovvero comunque scaturente e/o connessa alla presente convenzione il Foro di Foggia in modo esclusivo senza possibilità di deroga in favore dei concorrenti ex lege.

Art. 14. Norme Applicabili

Per quanto non regolato dal presente atto sono richiamate le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato.

Art. 15. Spese e oneri

Le spese tutte relative all'atto di Convenzione, compresi i diritti di segreteria ed altro onere sono a totale carico della Società ai soli fini del versamento dei diritti di segreteria si conviene che il valore del presente contratto è pari a euro 20.000,00 per ogni aerogeneratore. *Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni previste nel presente atto saranno assoggettate all'imposta sul valore aggiunto e la stessa, pertanto, viene sottoposta a registrazione in misura fissa.*

Richiesto, io Segretario Generale del Comune di Manfredonia, ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto,

scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in numero dieci pagine rese legali, da me

pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro

volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono assieme a me come segue:

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE